La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nel processo penale, precludono il giudizio abbreviato – e, quindi, impongono sempre lo svolgimento della pubblica udienza dibattimentale – per gli imputati di delitti puniti con l’ergastolo, affermando che si tratta di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non si connota in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

In particolare, la Corte evidenzia che proprio grazie alla celebrazione della pubblica udienza “*trova piena garanzia il ‘diritto di difendersi provando’, per accertare il fatto e ascrivere le relative responsabilità, nell’interesse dell’intera collettività e delle stesse vittime del reato*”. Tra le vittime del reato, peraltro, deve annoverarsi – ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della **direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI – anche il “*familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona*”, al quale l’art. 10 della medesima direttiva garantisce, in linea di principio, il diritto di essere “*sentit*[o] *nel corso del procedimento penale*” e di “*fornire elementi di prova*”, in conformità alle norme “*stabilite dal diritto nazionale*” (così la Corte, punto 7.6 del *Considerato in diritto*).

La Corte si sofferma, inoltre, sul principio della pubblicità dei processi, previsto – tra le altre fonti sovranazionali – anche dall’**art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE)**. Si tratta, afferma la Corte, di un diritto fondamentale che costituisce “*un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di «garanzia di imparzialità ed obiettività» di un processo che «si svolge sotto il controllo dell’opinione pubblica»*”, specialmente nei processi relativi ai reati più gravi, che ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, a cominciare dalla loro stessa vita. Di talché, precisa la Corte, “*il mero consenso dell’imputato non basta a fondare un suo diritto costituzionale – opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze – alla celebrazione di un processo ‘a porte chiuse’, al riparo del controllo dell’opinione pubblica*” (punto 8.3 del *Considerato in diritto*).

L’esclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l’ergastolo non è irragionevole né arbitraria.